

ILL.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA

*

RICORSO

per

prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI, nato a Castell'Umberto (ME) il 23/9/1956, C.F.: NSTRLD56P23C051L, rappresentato e difeso, per procura a margine del presente atto, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F.: rssfmr71106c351z - FAX: 095/432849 - PEC: fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it) e dall'avv. Marco Selvaggi del Foro di Roma (c.f. slvmrc63r20h501a; pec: marcoselvaggi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/44249260), ed elettivamente domiciliato a Roma in via Nomentana n.76 presso lo studio dell'avv. Marco Selvaggi;

Nomino e costituisco miei difensori e procuratori, per il presente giudizio e per tutti gli ulteriori gradi e/o fasi o giudizi connessi, conferendo i più ampi poteri e facoltà di legge - compresi quelli di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, pagare, riscuotere e quietanzare, proporre domande riconvenzionali, chiamate in causa di terzi, ricorsi incidentali o per motivi aggiunti - l'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania e l'avv. Marco Selvaggi del Foro di Roma, anche disgiuntamente, ed eleggo domicilio a Roma in Via Nomentana n.76 presso lo studio dell'Avv. Marco Selvaggi.

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE;
- COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA RINNOVAZIONE, AI SENSI DELLA L.202/10 E DEL D.M. 2/11, DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI IN SICILIA DI CUI AL DDG 22/11/2004;

Rinaldo Nunzio Anastasi
PER AUTENTICA
del TCU

per l'annullamento

(previa sospensione)

- del decreto USR Sicilia del 14/5/2013 (prot. MIUR AOO DIRSI.REG.UFF.10178 USC) con cui si è disposta la nuova correzione degli elaborati presentati dai candidati che già avevano superato le prove scritte del concorso per dirigente scolastico in Sicilia indetto con DDG del 22/11/2004, nonché di tutte le note e pareri ivi menzionati (di contenuto sconosciuto) ove lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente;
- della comunicazione USR Sicilia del 16/5/2013 (prot. MIUR AOO DIRSI.REG.UFF.10298 USC), ov'è fatto ulteriore riferimento alla nuova procedura di valutazione, nonché di tutte le note del medesimo USR

Sicilia, dell'Ministero dell'Istruzione e dell'Avvocatura di Stato ivi richiamate, di contenuto sconosciuto, ove lesive, per quanto verrà esposto in ricorso, dei diritti del ricorrente;

- del decreto USR Sicilia del 29/5/2013 (prot. MIURAOODIRSI.REG.UFF.11206 USC), con cui è stato (arbitrariamente) determinato il numero dei posti disponibili per la citata procedura concorsuale del 22/11/04 e l'ordine di priorità nella nomina rispetto ai vincitori del successivo concorso per dirigenti scolastici in Sicilia indetto con DDG 13/7/201;
- dell'avviso USR Sicilia del 7/6/2013 (prot. MPI.AOODRSI.REG.UFF.USC), relativo ai lavori di nuova correzione degli elaborati scritti dei candidati di cui sopra;
- del verbale di nuova correzione e relative schede di valutazione degli elaborati scritti del ricorrente (oggi allegati);
- della nota del 21/6/2013, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, con cui viene comunicato l'elenco dei candidati i cui elaborati scritti sono stati positivamente valutati a seguito di nuova correzione;
- della nota USR Sicilia del 24/6/2013 (prot. MPI.AOODRSI.REG.UFF. 13485 USC), di esclusione del ricorrente dal corso di formazione per la nomina a dirigente scolastico;
- dell' avviso USR Sicilia n.14156 del 4/7/13 e della nota del Presidente di Commissione n.14273 dell'8/7/13 relativi al calendario per lo svolgimento del colloquio selettivo finale;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, ivi compresi, ove necessario: il decreto USR Sicilia n.724 del 14/1/11 di nomina della Commissione esaminatrice per la nuova valutazione dei candidati di cui alla L.202/10; del verbale della Commissione esaminatrice n.1 del 3/2/12 di approvazione dei criteri di valutazione e del relativo avviso USR Sicilia n.2454 del 3/2/12, del verbale della Commissione esaminatrice n.59 del 23/11/12 e del relativo avviso U.S.R. Sicilia n.21731 del 27/11/12, con annesso elenco dei candidati positivamente valutati a seguito di ricorrezione ex L.202/10 e, quindi, ammessi al corso di formazione per dirigenti scolastici; avviso U.S.R. Sicilia del 7/5/2013 (prot. MPI.AOODRSI.REG.UFF.9621); verbale di secretazione USR Sicilia n.1 del 16/5/13; verbali della Commissione esaminatrice nn.61 del 3/6/13, 62 del 7/6/13, 63 del 10/6/13, 64 del 18/6/13, 65 del 19/6/13, 66 e 67 del 20/6/13.

*

Premessa

L'odierna azione giudiziaria ha, da parte del ricorrente, come finalità pratica e giuridica quella di proseguire nell'iter concorsuale per l'assunzione a dirigente scolastico (di cui al DDG 22/11/04 e successiva disciplina di rinnovazione ex L.202/10), ma, come prevalente motivo soggettivo, quello di ripristinare la propria dignità personale e la reputazione professionale, oggi mortificate da una 'ricorrezione - farsa' che, in mancanza dei più elementari requisiti di anonimato ed equidistanza da parte della Commissione esaminatrice (per i motivi che più avanti s'illustreranno), ha ribaltato, con clamorosa divergenza di valutazioni (da 21/30 a 12/30!), l'esito favorevole già conseguito dal prof. Anastasi nelle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici per cui è causa.

Tanto più che il citato esito negativo ha preso corpo in un clima di generale vessatorietà e ostilità (riscontrato durante lo svolgimento del corso di formazione), sia da parte dell'USR Sicilia che della Commissione esaminatrice da esso stesso nominata, nei confronti dei candidati che avevano osato avversare in giudizio (con apposito ricorso indirizzato a codesto TAR Lazio e già accolto in sede cautelare) l'iter procedurale prefissato, ottenendo di non dover sostenere alcuna prova orale (in cui, certamente, sarebbe stato meno imbarazzante procedere a bocciature ...), non più prevista dalla citata L.202; fino, addirittura, al preavviso – spavalamente formulato dal Presidente di Commissione prof. Lavanco a numerosi candidati, ancora prima dell'inizio della ricorrezione – dello stillicidio di candidati che poi si sarebbe effettivamente verificato all'esito della seconda tornata di ricorrezioni (si chiede, al riguardo, che venga ammessa prova testimoniale ex art.63 Cod. Proc. Ammin.).

Si chiede, quindi, oggi all'illustre TAR Lazio di voler vagliare la legittimità, l'attendibilità, la serietà della suddetta procedura di ricorrezione, da cui erano stati, con ripetute determinazioni (vedasi oltre), esentati i candidati (tra cui l'odierno ricorrente) che già avevano superato le prove scritte e che, poi, hanno, invece, condotto a un clamoroso e inverosimile disconoscimento dei precedenti esiti positivi, con superamento della ricorrezione medesima da parte di soli 14 candidati su 106 precedentemente idonei ... (13,2%).

Scostamento tanto più 'sospetto' in quanto, invece, nella prima tornata di ricorrezione – quella relativa ai candidati già bocciati alle prove scritte – la medesima Commissione, con i medesimi criteri di valutazione, aveva ripescato soltanto 51 candidati su 1058 sottoposti a ricorrezione, con una ben diversa percentuale di conferma della prima correzione (95,2%).

Si aggiunge, fin da adesso, che il tutto è avvenuto con un palese svilimento delle garanzie di anonimato, in considerazione dell'esiguo numero di elaborati coinvolti da tale appendice di ricorrezione (solo 106 candidati) – elaborati, peraltro, per anni 'a disposizione' presso l'USR Sicilia e già oggetto di numerose richieste d'accesso e produzione nei vari giudizi – a dispetto della ben più difficile identificabilità dei 2.116 elaborati oggetto della prima ricorrezione.

Per non dire della piena identificabilità dei candidati in questione per categoria, sulla quale era facile far ricadere gli effetti del depauperamento dei posti disponibili comunicato dall'USR Sicilia appena pochi giorni prima dell'inizio della ricorrezione in questione (14/5/13 - 3/6/13), con conseguente, 'fortuito' superamento della ricorrezione medesima da parte di un numero di candidati (14) pari ai posti ancora disponibili ...

Cosicché, dopo un'attesa di oltre nove anni e innumerevoli energie spese (da ultimo, con la frequenza del corso semestrale di formazione a Palermo), il prof. Anastasi rischia di dover dare un colpo di spugna al sogno di una vita a causa di una gestione della procedura concorsuale in esame priva di qualsiasi garanzia di trasparenza e serietà.

*

Sulle pregresse vicende giudiziarie e amministrative

L'odierno contenzioso trae origine dalla vicenda giudiziaria che è sfociata nella caducazione, per un vizio nella composizione della Commissione esaminatrice, degli atti relativi all'articolazione in Sicilia del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 22/11/2004 (sentenze C.G.A. 477 e 478 del 2009); vizio più propriamente individuato nella contemporanea presenza del Presidente in due distinte commissioni (ciò che, d'altronde, è avvenuto in tutte le regioni d'Italia, in virtù della specifica disposizione autorizzativa di cui al DPCM n. 341 del 30/5/2001 relativa alla figura del c.d. "*Presidente coordinatore*"), invero manifestatosi soltanto per talune sedute di valutazione (si veda, ad esempio, l'allegato verbale di correzione delle prove scritte in cui operava soltanto una delle due commissioni designate).

In particolare, l'odierno ricorrente aveva già superato le prove scritte del suddetto concorso.

A disciplinare la rinnovazione della procedura concorsuale è, quindi, intervenuta la legge 202 del 2010, che ha previsto i seguenti diversi adempimenti per le rispettive categorie di candidati:

- candidati già proclamati vincitori e assunti: salvezza delle prove scritte e orali già superate; aggiunta di una *“prova scritta sull’esperienza maturata nel corso del servizio”* di dirigente già intrapreso (art.2);
- candidati inseriti nella graduatoria degli idonei ma, alla data di entrata in vigore della legge, non ancora assunti: salvezza delle prove scritte e orali già superate; aggiunta di una *“prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto”* (art.3);
- candidati, non appartenenti alle due sopra citate categorie, che avevano consegnato i due elaborati scritti: *“nuova valutazione degli elaborati”* e, in caso di superamento, ammissione ad un corso di formazione con esame selettivo finale (art.5).

Le suddette disposizioni sono state, poi, riprese – pressoché pedissequamente – dal D.M. applicativo 2/11.

Nell’ambito della categoria di candidati da ultimo citata (quella di cui all’art.5), l’USR Sicilia, con determinazione assolutamente discrezionale e mai da alcuno impugnata (quindi, da doversi considerare definitiva), decideva, in maniera invero del tutto logica e in piena coerenza con la salvezza dell’esito favorevole delle prove scritte disposto dalla L.202/10 agli articoli art.2 e 3, di escludere dalla ricorrezione degli elaborati i candidati, tra cui l’odierno ricorrente, che avevano già superato gli scritti, rinnovando, invece, la valutazione nei confronti dei soli candidati già bocciati agli scritti e, quindi, potenzialmente penalizzati dall’accertato vizio di costituzione della Commissione: si vedano decreti USR Sicilia n.724 del 14/1/11, n.21731 del 27/11/12; verbale Commissione n.1 del 3/2/12; note MIUR n.4 del 3/1/11, n.287 del 14/1/11, n.8999 del 4/11/11 e n.9316 del 6/12/2012.

L’odierno ricorrente ha, quindi, pazientemente atteso la ricorrezione degli elaborati dei propri colleghi già bocciati agli scritti, certo della successiva riunificazione della procedura concorsuale e, quindi, del comune accesso di tutti i candidati valutati positivamente agli scritti al corso di formazione, come ridisciplinato dalla L.202/10 e dal D.M. 2/11. Certezza, peraltro, suffragata dalle dichiarazioni in tal senso ripetutamente rese dal Direttore dell’U.S.R. Sicilia dott.ssa Maria Luisa Altomonte (si confrontino gli allegati comunicati).

Senonché, con l’ennesimo colpo di scena, l’U.S.R. Sicilia ha pubblicato le coeve note n.596 e 599 del 10/1/13, con cui, nel ribadire la salvezza degli scritti già superati in sede di prima correzione, da una parte, ha ammesso direttamente al corso di formazione 51 candidati prima bocciati e poi positivamente rivalutati agli scritti, imponendo, invece, alla categoria di candidati (tra cui l’odierno ricorrente) che

avevano già superato gli scritti medesimi, per tale ragione non sottoposti a nuova correzione, di affrontare delle prove orali, invero non più previste nella nuova disciplina legislativa e ministeriale (ove, in surroga, è stato, invece, introdotto il colloquio selettivo al termine del corso di formazione).

Il prof. Anastasi, dinanzi a tale illogica e illegittima determinazione (che finiva per comportare prove e percorsi differenti per i candidati del medesimo concorso, imponendo soltanto a taluni di sostenere prove orali), era costretto a rivolgersi a codesto illustre TAR Lazio (procedimento n.1893/13) al fine di ottenere, già in sede cautelare, l'ammissione diretta al corso di formazione per dirigenti scolastici, senza necessità di sostenere alcuna prova orale.

Nessuna impugnativa, invece, veniva, ovviamente, proposta dal prof. Anastasi – né da altri – avverso le suddette note dell'USR nella parte in cui si pronunziavano per la salvezza dell'esito positivo già ottenuto nelle prove scritte.

L'illustre TAR Lazio – con decreto presidenziale n.952 del 26/2/13 – accoglieva l'istanza cautelare avanzata con il suddetto ricorso, condividendo il rilievo d'illegittimità di prove orali previste solo per alcuni dei candidati, e, per effetto di tale provvedimento, l'USR Sicilia ammetteva il ricorrente al corso di formazione (vedasi la nota allegata), fase finale della procedura di reclutamento in questione. Il provvedimento monocratico veniva, quindi, confermato in sede collegiale, con ordinanza cautelare n.1508 del 4/4/13.

Il prof. Anastasi poteva, quindi, frequentare il corso di formazione in questione, maturando le presenze necessarie a sostenere l'esame selettivo finale programmato per fine luglio (vedasi allegati).

Nelle more, interveniva la nota dell'USR Sicilia n.10178 del 14/5/13 con cui, sulla scorta delle intervenute pronunzie del TAR Lazio, veniva, addirittura, annullata la sopra citata nota n.599 del 10/1/13 "*concernente tempi e modalità di svolgimento delle prove orali*" (ciò che, verosimilmente, condurrà all'improcedibilità per cessata materia del contendere dell'incoato giudizio TAR Lazio 1893/13).

In sostanza, con tale più recente nota, l'USR Sicilia è stato costretto a riconoscere espressamente l'illegittimità del proprio operato riguardo ai profili sopra illustrati e, quindi, la piena fondatezza del ricorso al riguardo già presentato dall'odierno ricorrente.

Sennonché, non si arrestava – anzi, ha trovava nuova linfa nella rimediata soccombenza giudiziaria – la *vis* persecutoria dell'Amministrazione scolastica nei confronti dei, sempre più invisibili, candidati in questione.

Difatti, contestualmente al suddetto annullamento della nota 599/13 (e, quindi, alla definitiva soppressione delle prove orali per tutti i candidati), l'USR Sicilia medesimo, in contrasto con quanto sino ad allora ripetutamente disposto riguardo alla salvezza dell'esito favorevole delle prove scritte (vedasi le numerose note, anche recentissime, sopra citate), disponeva che gli elaborati del prof. Anastasi (e degli ulteriori candidati nella medesima condizione) dovessero essere sottoposti a nuova valutazione.

Non solo.

In una *climax* di lesività, l'USR Sicilia, con nota n.11206 del 29/5/13, ha contingentato, a priori, il numero di posti disponibili per i candidati che avessero superato la ricorrezione degli elaborati scritti. In particolare –in palese e inspiegabile contrasto con le specifiche previsioni della L.202/10 e del DM 2/11, che prescrivono il mantenimento per 24 mesi della graduatoria da formarsi all'esito della procedura di rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici in Sicilia del 22/11/2004 e la priorità di nomina, su tutti i posti disponibili, dei candidati ivi inseriti rispetto ai vincitori dei nuovi concorsi (si vedano, in particolare, gli artt.7 e 10 L.202/10 e artt.7 e 8 D.M. 2/11) – la citata amministrazione scolastica ha disposto la prioritaria assunzione dei 176 candidati risultati idonei all'esito della nuova procedura concorsuale per dirigenti scolastici in Sicilia indetta con bando del 13/7/11, individuando, de residuo, in soli 61 posti quelli disponibili per i candidati che avessero superato la rinnovazione della procedura del 2004.

Ne è seguita, nel mese di giugno, la 'ricorrezione-farsa' di cui in premessa, giustamente già oggetto di sbalorditi interventi commenti giornalistici (che si allegano).

Avverso tutte le suddette, illegittime, determinazioni dell'amministrazione scolastica si fanno valere i seguenti motivi di ricorso.

*

MOTIVI

- 1) ILLEGITTIMITA' DELLA NUOVA CORREZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI DEL RICORRENTE, GIA' POSITIVAMENTE VALUTATI: ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA PIU' DETERMINAZIONI DELLA MEDESIMA**

AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DEI DIRITTI QUESITI DEI CANDIDATI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DEFINITIVITA' E INOPPUGNABILITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, EX ART.29 COD. PROC. AMMIN. – ARBITRARIO USO DEL POTERE DI AUTOTUTELA – DIFETTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART.21 NOVIES L.241/90 – FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI SANATORIA N.202/10 E DEL D.M. APPLICATIVO N.2/11 – VIOLAZIONE DELL'ART.12 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUALIANZA E D'IMPARZIALITA DELLA P.A. (ART.3 E 97 COST.), RISPETTO AL DIVERSO TRATTAMENTO RISERVATO AGLI ALTRI CANDIDATI CHE AVEVANO SUPERATO LE PROVE SCRITTE – VIOLAZIONE DEI CRITERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

Come si è anticipato in premessa, l'USR Sicilia si era ripetutamente pronunciato circa la salvezza della positiva valutazione degli elaborati scritti già ottenuta dall'odierno ricorrente (al pari degli altri candidati nella medesima condizione: decreti USR Sicilia n.724 del 14/1/11, n.21731 del 27/11/12, n.596 e 599 del 10/1/13; verbale Commissione n.1 del 3/2/12; note MIUR n.4 del 3/1/11, n.287 del 14/1/11, n.8999 del 4/11/11 e n.9316 del 6/1/2012 (si vedano anche gli allegati comunicati stampa relativi a dichiarazioni rese dal Direttore dell'U.S.R. Sicilia dott.ssa Maria Luisa Altomonte).

Taluni dei suddetti atti sono, peraltro, richiamati dallo stesso decreto n.10178 del 14/5/13, oggi impugnato, che pur adotta un'opposta soluzione procedurale: *"VISTE le note ministeriali prot. n. 4 del 3.1.2011, n. 287 del 14.1.2011 e n 8999 del 4.11.2011, che forniscono ulteriori indicazioni in ordine alle procedure di rinnovazione e prevedono: •per i candidati bocciati alla prova scritta, la ricorrezione degli elaborati e, in caso di valutazione positiva, la successiva ammissione al corso di formazione selettivo di cui all'art. 6 della legge 202/2010; •per i candidati bocciati alla prova orale, l'ammissione diretta al suddetto corso di formazione. VISTA la nota ministeriale prot. n. 9316 del 6.12.2012, con la quale, a parziale modifica di quelle sopraindicate, si esprime l'avviso che i candidati che superarono la prova scritta ma non la successiva prova orale debbano sostenere un apposito esame orale e solo successivamente, se avranno superato tale prova, essere ammessi al corso di formazione"*.

Ebbene.

Gli atti amministrativi in questione mai sono stati da alcuno contestati sotto il profilo in questione e, tanto meno, hanno subito un annullamento giudiziale su istanza di eventuali controinteressati.

Le recenti, oggi impugnate, determinazioni dell'Amministrazione di segno opposto violano, quindi, palesemente i principi di definitività, inoppugnabilità ed esecutorietà degli atti amministrativi (art.29 Cod. Proc. Ammin.), e la fondamentale esigenza di certezza delle situazioni giuridiche ad essi sottesa, con impensata e impensabile riapertura, nei confronti dell'odierno ricorrente, di una fase concorsuale da doversi considerare, per espressa e ripetuta valutazione della stessa Amministrazione scolastica (pur dopo le intervenute vicende giudiziarie), definitivamente archiviata.

Né potrebbe affermarsi che i recenti interventi dell'USR Sicilia riguardo alla rinnovazione della correzione degli elaborati scritti del ricorrente possano rientrare nell'ambito di un legittimo esercizio del potere di autotutela.

Al riguardo occorre, anzitutto, sottolineare che, benché si versi in materia univocamente devoluta dall'art.63 comma 4 del D.Lgs. 165/01 (*"procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*) al giudice amministrativo, l'amministrazione scolastica si pone pur sempre in posizione paritetica – non autoritativa – rispetto ai candidati da reclutare e, quindi, è ontologicamente precluso l'esercizio di un potere di autotutela: *"La tesi secondo cui il principio dall' immodificabilità del **bando** dovrebbe ritenersi recessivo rispetto all'esigenza di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, non considera che, a seguito della riforma, la pubblica amministrazione **non** esercita più, nel rapporto di pubblico impiego, **poteri di supremazia speciale**, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell'ambito di un rapporto contrattuale paritario. Non configurandosi in capo ai dipendenti situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi (integralmente riportabile alla categoria dei diritti soggettivi o, **a fronte di specifici poteri discrezionali, degli interessi legittimi di diritto privato**, pur sempre, comunque, riconducibili alla categoria dei diritti di cui all'articolo 2907 c.c.: cfr., Cass., SU, n. 14625/2003; Cass., n. 3880/2006) **non** è degradabile per effetto di **atti unilaterali del datore di lavoro**, come avveniva in passato, allorché la tutela del lavoratore pubblico era riconducibile (ed era connessa) all'esercizio del potere amministrativo pubblico ... Dal che discende, che ... non*

risulta configurabile un potere di autotutela della pubblica amministrazione ... In tale contesto, i poteri discrezionali o valutativi che sono riconosciuti al datore di lavoro pubblico (anche in tema di procedure di avanzamento in carriera) si collocano sempre, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune, e costituiscono espressione di potere privato” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 23/4/2013, n.9779; in senso pressoché identico, vedasi già Cass. 240/12, 25046/11, 26493/10, 14478/09; nonché, Consiglio di Stato, Sezione 1, Sentenza 15/9/2010 n. 1040/08).

Ammesso e non concesso, poi, che nel caso di specie fosse stato legittimamente esercitabile un potere di autotutela, non può sfuggire come, in ogni caso, l'Amministrazione scolastica, nel porre nel nulla le proprie precedenti determinazioni relativamente alla conservazione dell'esito favorevole delle prove scritte, non ha addotto al riguardo alcuna idonea e specifica motivazione, così ponendosi in evidente contrasto con gli artt.3 e 21 novies della L.241/90.

Invero, la possibilità di annullare in autotutela un atto amministrativo, ai sensi della sopra citate disposizioni, richiede, anzitutto, la chiara dimostrazione della sua illegittimità; e, nel caso di specie, non può sfuggire la grave illogicità dell'impugnato decreto USR Sicilia del 14/5/13, con cui l'annullamento d'ufficio in questione è stato adottato, nella parte in cui assume quale parametro normativo di legittimità della fattispecie in esame l'art.5 L.202/10 (con la ivi prevista rinnovazione della correzione degli elaborati scritti) anziché i precedenti **artt.2 e 3 della medesima L.202/10, che non possono qui non rilevare in via analogica (ex art.12 delle “Disposizioni sulla legge in generale”)** in quanto specificamente dettati per i casi di già **acquisito giudizio positivo degli elaborati concorsuali scritti (riguardo ai quali è disposta la conservazione degli effetti giuridici e l'esclusione di una nuova correzione)**; pena un'inammissibile disparità di trattamento – in questo caso si – tra candidati, sotto tale specifico profilo, in situazione identica. Si aggiunga che, al riguardo, è recentemente intervenuta la sentenza di codesto illustre **TAR Lazio n.6212 del 20/6/13** ove è ribadita la piena logicità e conformità a Costituzione dei citati artt.2 e 3 L.202/10, rimarcandosi, peraltro, a pag.16, che: *“La norma, incidendo su una realtà fattuale e giuridica ad un certo punto della procedura non ha potuto far altro, per dare esecuzione alle pronunce giurisdizionali, che distinguere le varie categorie di destinatari a seconda del passo della procedura dagli stessi effettuato e quindi a seconda se fossero già stati nominati, se fossero idonei o se non avendo*

superato gli scritti dovessero in ogni caso essere ricorretti i compiti" (con chiara opzione interpretativa, quindi, per la correzione limitata ai casi di originario esito negativo degli scritti, a tutela dei soggetti potenzialmente danneggiati).

Men che mai il citato decreto si sofferma, poi, sugli ulteriori presupposti dell'intervento in autotutela previsti dall'art.21 *novies* e, in particolare, sulle "ragioni di interesse pubblico" che dovrebbero giustificare l'invalidazione di una già formulata valutazione positiva, ad opera di Commissari aventi tutti i prescritti requisiti e incorsi in un vizio di mera forma, per di più a distanza di ben 9 anni (!) dalla consegna dei relativi elaborati (termine senz'altro non "ragionevole", ai sensi dell'art.21 *novies* medesimo).

A maggior ragione, il potere di autotutela in questione non può non ritenersi soggetto a limiti particolarmente rigidi allorché, come nel caso in esame, i relativi effetti ricadono su procedure di reclutamento plurisoggettive, con il conseguente rischio che le mutate valutazioni nascondano, in realtà, un interesse, da parte dei funzionari procedenti, ad avvantaggiare taluni dei candidati o, viceversa, a danneggiarne altri (magari 'responsabili' di pregresse azioni giudiziarie ...); tanto più quando tali mutate valutazioni intervengano in una fase concorsuale allorché è divenuto pressoché impossibile – come più avanti si dirà - ricostruire le originarie condizioni di anonimato e trasparenza. In buona sostanza, non può sfuggire la pretestuosità e la contrarietà ai basilari principi di correttezza e buona fede della condotta di un'Amministrazione che, all'indomani di una pronuncia giurisdizionale ottenuta da taluni candidati al fine di evitare un'illegittima prova orale, per tutta risposta torni sui propri passi e decida di dare nuovo vigore alla propria potestas selettiva (si è visto, difatti, con quali esiti) mediante la rivalutazione della prova precedente ...

Infine, è appena il caso di rimarcare che le recenti e avversate determinazioni dell'USR Sicilia, circa la rinnovazione della correzione anche per gli elaborati già positivamente valutati, non potrebbero in alcun modo definirsi quale effetto necessitato della già citata ordinanza cautelare di codesto TAR Lazio n.1508/13., intervenuta a favore dell'odierno ricorrente.

Difatti, come si diceva in premessa, con il ricorso 1893/13 (cui si riferisce la suddetta pronuncia) si è posta al Collegio la ben diversa questione della legittimità dei provvedimenti dell'USR Sicilia che avevano previsto lo svolgimento della prova orale per i soli candidati che avevano già superato gli scritti (questione su cui,

peraltro, come si diceva in premessa, è intervenuta la cessazione della materia del contendere per l'auto-annullamento delle impugnate determinazioni da parte dell'Amministrazione); il *petitum* cautelare consisteva, corrispondentemente, nell'ammissione diretta al corso di formazione, senza la necessità delle suddette prove orali. Non si vede, quindi, come una portata precettiva in ordine alla questione oggetto del presente giudizio potrebbe discendere da una pronunzia riferita a tutt'altra problematica.

Vero è che, nel contesto motivazionale della suddetta pronunzia cautelare, viene proposta quale interpretazione letterale della L.202/10 quella per cui anche gli elaborati già valutati positivamente avrebbero dovuto essere ricorretti, ma, al di là della natura meramente sommaria della relativa cognizione (che, d'altro canto, l'odierno ricorrente non aveva interesse alcuno a sottoporre, *in parte qua*, al vaglio d'appello, avendo ottenuto, in virtù del provvedimento giurisdizionale medesimo, il risultato richiesto dell'ammissione al corso di formazione) e della conseguente mancanza di qualsiasi efficacia di giudicato, è evidente che nella suddetta sede non sono venuti in rilievo (né potevano venire, attesa l'estraneità a quel giudizio) tutte le circostanze – oggi, invece, ampiamente esposte – relative ai precedenti provvedimenti discrezionalmente emessi dall'Amministrazione nel senso della salvaguardia dell'esito favorevole degli elaborati in questione e degli stringenti limiti in materia di annullamento in autotutela in materia discendenti dalla vigente normativa e, viepiù, dalla peculiarità della fattispecie in esame.

LE CONSEGUENZE GIURIDICHE, PER IL CASO DI AUSPICATO ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE MOTIVO DI RICORSO, NON POSSONO CHE ESSERE QUELLE DELL'AMMISSIONE DEL RICORRENTE AL COLLOQUIO SELETTIVO FINALE, AVENDO IL CANDIDATO MEDESIMO GIA' FREQUENTATO IL CORSO DI FORMAZIONE IN VIRTU' DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI EMESSI DA CODESTO ILLUSTRE TAR LAZIO (SI ALLEGA SPECIFICA CERTIFICAZIONE AL RIGUARDO).

OVVIAMENTE TALE COLLOQUIO SELETTIVO, IN RAGIONE DELLE SPECIFICHE CENSURE OGGI ELEVATE, NON POTRA' CHE ESSERE TENUTO DA DIVERSA COMMISSIONE, DI NOMINA GIUDIZIARIA O, COMUNQUE, DA PORRE SOTTO LA DIREZIONE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA REGIONALE.

*

2. IN VIA DI MERO SUBORDINE: PALESE ILLEGITTIMITA' DELLE OPERAZIONI DI RICORREZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI.

I

MANIFESTO SVIAMENTO DI POTERE, IN RELAZIONE ALLA EVIDENTE PREDETERMINAZIONE DELL'ESITO –IRRAGIONEVOLE CONTRADDITTORIETA' TRA PIU' DETERMINAZIONI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI D'IMPARZIALITA' E TRASPARENZA (ARTT.3, 51 E 97 COST.; ART. 1 COMMA 2 D.P.R. 9.8.1994 N.487; ART. 35 COMMA 3 LETT.A D.LGS. 30.3.2001 N. 165) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART.97 COST.) – VIOLAZIONE ART.51 C.P.C. – VIOLAZIONE ART.6 L.202/10.

Senza recesso alcuno dalla superiore ricostruzione giuridica, comprovante l'arbitrarietà della disposta rinnovazione della correzione degli elaborati scritti nei confronti della categoria di candidati che già avevano superato le relative prove e poi ulteriormente destinatari di provvedimenti di salvaguardia di tali esiti da parte dell'Amministrazione scolastica, per mera completezza di difese si osserva che, comunque, le operazioni di ricorrezione per cui è causa si sono svolte con modalità e in circostanze tali da non garantire in alcun modo che l'esito oggi contestato – incredibilmente contrastante, come si è già accennato e come meglio si dirà a breve, con i risultati della prima correzione – sia il frutto di un giudizio effettivamente imparziale ed equidistante piuttosto che il risultato di un palese sviamento di potere; sviamento consistito nel sovrapporre all'interesse pubblico alla selezione dei più meritevoli quello particolare dell'USR Sicilia di far quadrare i conti rispetto alla dichiarata, sopravvenuta, penuria di posti dirigenziali disponibili, sì da rendere la categoria di candidati in questione una sorta di vittime predestinate in seno alla procedura concorsuale di cui trattasi.

Rilevante, al riguardo, è la pubblicazione, appena pochi giorni prima dell'avvio della ricorrezione (svoltasi nel mese di giugno), della nota n.11206 del 29/5/2013 – oggi parimenti impugnata – con cui il Direttore Generale dell'USR Sicilia rendeva nota la **disponibilità di soli 61 posti dirigenziali** per i vincitori del rinnovato concorso del 2004, a fronte dell'originaria previsione di assunzione di tutti i candidati che sarebbero risultati idonei. Non è difficile, allora, immaginare gli effetti distorsivi che una tale, del tutto inopportuna, indicazione dell'Amministrazione regionale, *in*

limine alla ricorrezione dell'ultimo gruppo di elaborati da riesaminare, possa avere arrecato rispetto alla necessaria equidistanza e serenità di giudizio della Commissione esaminatrice, palesemente compulsata nel senso della selettività.

Si consideri, peraltro, che il Presidente di Commissione Lavanco (come dimostrato dall'allegato *curriculum*) – oltre ad avere svolto corsi di preparazione per lo specifico concorso di cui trattasi (in palese violazione degli obblighi di astensione, per giurisprudenza costante ricavati dall'art.51 c.p.c., e conseguente illegittimità del relativo atto di nomina) – ha, da lunghi anni, vari e ripetuti rapporti di collaborazione con l'USR Sicilia; *humus* questo particolarmente fertile affinché nello stesso potessero radicarsi le, neanche troppo dissimulate, esigenze 'selettive' dell'Amministrazione.

Addirittura, lo stesso Presidente di Commissione e l'USR Sicilia hanno, di fatto, gestito in coordinamento (si confrontino, esemplificativamente, gli allegati avvisi del 10/1/13 e dell'8/7/13) il corso di formazione, che, invece, la legge 202/10, all'art.6 comma1, per evidenti ragioni di separazione tra l'attività amministrativa e quella valutativa (oltre che d'imparzialità nei confronti dei candidati: su tale punto vedasi oltre), voleva affidato sì all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia ma "con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)".

Risultato: mentre in occasione della prima ricorrezione erano risultati idonei soli 51 candidati su 1058 prima bocciati, con un marginale di scostamento tra le due valutazioni di appena il 4,8%, nella seconda ricorrezione (che ha coinvolto l'odierno ricorrente) sono stati, invece, bocciati ben 92 candidati su 106 già dichiarati idonei, con un marginale di scostamento, addirittura, dell'86,8%!

Meraviglia delle meraviglie: i 14 candidati da ultimo ammessi al colloquio finale, in aggiunta ai 51 già ammessi in virtù della prima fase di ricorrezioni, vanno pressoché ad eguagliare i 61 posti dichiarati ancora disponibili dall'USR Sicilia con la citata nota del 14 maggio 2013...

Non possono, allora, residuare particolari dubbi riguardo al fatto che quella che avrebbe dovuto essere una seria e rigorosa attività di valutazione, a tutela delle (quasi decennali) aspettative di assunzione dei candidati, è stata ridotta, nei confronti degli ultimi esaminati, a poco più che un abile gioco di prestigio.

Con le connesse, gravi, conseguenze in termini d'imparzialità e trasparenza amministrativa (artt.3, 51 e 97 Cost.; art.1 comma 2 DPR 487/94; art.35 comma 3

lett.a D.LGS.165/01), nonché ai fini del buon andamento della p.a. (art.97 Cost.), quest'ultimo indissolubilmente legato alla selezione dei più meritevoli piuttosto che al frangente temporale in cui è stata effettuata la correzione (postergata, nel caso dell'odierno ricorrente, peraltro a causa di riconosciute illegittimità nelle precedenti determinazioni circa l'*iter* concorsuale da seguire).

LE CONSEGUENZE GIURIDICHE, IN CASO DI CONDIVISIONE DEL PRESENTE (SUBORDINATO) MOTIVO DI RICORSO, SONO DA INDIVIDUARSI NELLA RINNOVAZIONE DELLA CORREZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI DA PARTE DI DIVERSA COMMISSIONE, DI NOMINA GIUDIZIARIA O, COMUNQUE, DA PORRE SOTTO LA DIREZIONE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA REGIONALE (PER GLI EVIDENTI MOTIVI DIANZI ESPOSTI).

II

VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI ANONIMATO NELLO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI: ART. 14 E 15 D.P.R. 9.8.1994 N. 487; ART. 1 COMMA 2 D.P.R. 9.8.1994 N.487; ART. 35 COMMA 3 LETT.A D.LGS. 30.3.2001 N. 165; ART.5 COMMA 2 L.202/10 E ART.4 COMMA 2 D.M. 2/11; ARTT.3, 51, 97 COST. – VIOLAZIONE ART.4 L.202/10 E ART.4 DM 2/11 – EVIDENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CANDIDATI OGGETTO DELLA PRIMA FASE DI RICORREZIONE.

Tutta la normativa in materia di concorsi (*ex multis*, si confrontino le disposizioni citate in epigrafe) è, da sempre, tesa a far sì che l'attività di valutazione non sia in alcun modo influenzata da elementi estranei rispetto al fine designato del reclutamento dei più meritevoli; ciò sia per ragioni di buon andamento della p.a. che per motivi di equità e imparzialità nei confronti dei candidati.

Si è visto come le suddette condizioni d'imparzialità ed equidistanza siano venute meno, riguardo alla specifica fase concorsuale per cui è causa, già in dipendenza dei sopra esposti vizi di sviamento di potere; tali da ribaltare massicciamente e in maniera del tutto inverosimile gli esiti dell'originaria correzione (con ben 92 candidati su 106 passati da idonei a inidonei).

Oltre che sotto il profilo dello sviamento di potere, le censure medesime possono trovare rilievo anche sul piano della violazione delle regole sull'anonimato, di cui al presente motivo di ricorso, essendo evidente che la postergazione della correzione per il solo gruppo dei candidati, invero assai ristretto, per cui erano state

inizialmente programmate le prove orali (condotta, poi, riconosciuta illecita dallo stesso USR Sicilia) non possono non aver comportato una grave compromissione delle garanzie di anonimato, attesa la piena identificabilità dei candidati in questione, quanto meno per categoria o per insieme; con la conseguenza, anche soltanto potenziale (vedasi, al riguardo, la giurisprudenza di seguito riportata), che la Commissione avrebbe potuto predeterminare, per le più varie ragioni (sopravvenuta penuria di posti disponibili, avversione nei confronti di candidati che avevano giudizialmente avversato la condotta dell'amministrazione, favorire nella corsa al posto chi già aveva superato la ricorrezione), una più rigida condotta valutativa (com'è innegabile che, poi, sia avvenuto).

D'altro canto, se devono applicarsi, anche nei confronti dell'odierno ricorrente, le disposizioni di cui alla L.202/10 e DM 2/11 (con conseguente rivalutazione delle prove scritte anche per chi le aveva già superate), le stesse devono essere applicate nella loro interezza e con pienezza di effetti; i suddetti testi normativi – in particolare, l'art.5 L.202/ 10 e l'art.4 DM 2/11 – non prevedevano, infatti, una prima ricorrezione tra tutti gli elaborati a suo tempo consegnati (con piene garanzie, quindi, di trasparenza ed imparzialità) ed una seconda ristretta a un solo gruppo di candidati, ma, com'è incontrovertibile, un'unica, complessiva, ricorrezione, con uniformità di trattamento e pari garanzie di anonimato (espressamente raccomandate in seno alle medesime norme); ciò che non è avvenuto, non per eventi di forza maggiore o tanto meno per colpe dei candidati, ma per gravi e, poi, riconosciuti *errores in procedendo* da parte dell'Amministrazione.

Le regole sull'anonimato vengono, poi, in considerazione anche sul piano strettamente individuale.

Difatti, se solo si considera che gli elaborati in questione si sono trovati per anni in buste aperte (in quanto già una prima volta valutati) presso l'USR Sicilia e che le relative copie erano, altresì, potenzialmente in possesso dei vari candidati (in quanto pienamente accessibili, dopo la prima correzione), è fin troppo evidente che il fatto di avere limitato la ricorrezione a un gruppo ristretto di candidati, anziché a tutti quelli a suo tempo consegnati, non può non avere agevolato, in tale ultima fase, la possibilità – lo si ripete, anche solo potenziale – di identificazione degli elaborati da ultimo ricorretti. Con i connessi rischi di 'premialità' per alcuni o, viceversa, 'punitività' per altri.

Addirittura, dal verbale di Commissione n.67 del 20/6/2013, oggi impugnato, si evince che **"alcuni elaborati riportavano segni di matita"**, senza che, tuttavia, sia stato (stranamente) specificato di quali elaborati si trattava e che tipo di segni fossero apposti. **Come, allora, escludere con la dovuta certezza, che tali segni di matita non fossero mezzi di riconoscimento precipuamente apposti prima della chiusura delle buste?**

Si è già detto, d'altronde, senza che con ciò si vogliano rivendicare certezze di responsabilità (ma già si è detto come in materia di anonimato concorsuale, diversamente dall'ambito penale, sia sufficiente il solo rischio potenziale di condotte antigiuridiche), dei corsi di preparazione al concorso *de quo* gestiti dal Presidente di Commissione, del suo stretto legame con l'USR Sicilia, della concreta partecipazione dello stesso al corso di formazione – cui, invece, in base alla L.202/10, avrebbe dovuto rimanere del tutto estraneo – con la connessa possibilità di stringere rapporti con i candidati che, poi, avrebbe valutato e, addirittura, di lasciarsi andare a 'profetiche' previsioni circa gli esiti della nuova fase di ricorrezione.

L'importanza di un pieno ed effettivo anonimato è stata, d'altro canto, ripetutamente rimarcata in giurisprudenza.

Si veda, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n.1928 del 6/4/2010: *"E' noto che il rispetto del principio dell'anonimato degli elaborati nelle prove concorsuali è garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.). Alla salvaguardia del suddetto principio è d'altra parte funzionale la minuziosa disciplina, contenuta nell' 14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (già prevista dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 686/57), che prevede la chiusura degli elaborati dei partecipanti ad un concorso pubblico in una busta, contenente anche altra busta più piccola chiusa, recante il nominativo di ciascun candidato, affinché il riconoscimento dell'autore degli elaborati stessi avvenga "a conclusione dell'esame", dopo l'espressione del giudizio su tutte le prove scritte. Il carattere fondamentale delle garanzie di anonimato dei concorrenti, al momento della correzione di dette prove scritte, è ribadito dalla costante giurisprudenza, che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza*

dei testi in questione (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208)".

E l'applicazione dei superiori principi ha già portato all'annullamento delle operazioni concorsuali svolte in Lombardia con riferimento all'identica procedura di reclutamento indetta con D.D.G. 13/7/11, a seguito della sentenza breve del TAR Milano n.2035 del 18/7/2012: "E' un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.). Sulla scorta di ciò va ribadito "il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione" (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928). Nel caso di specie la possibilità astratta – non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato – di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte. Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati. In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previo assorbimento delle restanti censure, l'accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l'annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia".

Ancora più recentemente, il Tar Abruzzo, Sez. I, 12 settembre 2012, n. 574 ha precisato che: «In materia di concorsi a pubblici impieghi, la regola dell'anonimato è inderogabile in tutte le ipotesi in cui si richieda la redazione di un elaborato scritto, anche in mancanza di una espressa previsione del bando che disciplina la procedura concorsuale. Ciò è, infatti, giustificato dal fatto che l'anonimato assicura

l'indipendenza di giudizio dell'organo valutativo ed evita il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni (ex plurimis, Cons. di Stato, sez. VI, 19 marzo 2007, n.1285; in termini, id., 22 febbraio 2007, n.943, e 6 aprile 2010, n.1928)".

ANCHE IN RELAZIONE AL PRESENTE (SUBORDINATO) MOTIVO DI RICORSO, LA CONSEGUENZA NON PUO' CHE ESSERE LA RINNOVAZIONE DELLA CORREZIONE DA PARTE DI DIVERSA COMMISSIONE, COMPRENDENDOVÌ TUTTI GLI ELABORATI SCRITTI A SUO TEMPO CONSEGNATI (COME, D'ALTRONDE, SPECIFICAMENTE PREVISTO DALLA L.202/10) E CON INVALIDAZIONE DI TUTTA L'ATTIVITA' (PRIMA E SECONDA FASE DELLA RICORREZIONE) FIN QUI ILLEGITTIMAMENTE SVOLTA E DEGLI ATTI ED ELENCHI ALL'ESITO APPROVATI.

III

VEROSIMILE INESISTENZA DI CONCRETA ATTIVITA' VALUTATIVA, IN RELAZIONE AL CARATTERE STEREOTIPATO DEI PUNTEGGI ASSEGNATI, ALL'ESTRANEITA' DEI RELATIVI GIUDIZI RISPETTO AL CONTENUTO DEGLI ELABORATI E ALLA MACROSCOPICA, INVEROSIMILE, DISCRASIA RISPETTO AI GIUDIZI RIPORTATI IN SEDE DI PRIMA CORREZIONE.

12

Tutte i superiori rilievi di difetto d'imparzialità ed equidistanza sono corroborati dall'esame, seppur rapido, delle valutazioni espresse dalla Commissione valutatrice, da cui si può desumere la definitiva conferma che la stessa non ha svolto alcuna effettiva attività di valutazione (se non in via del tutto formale e con esiti palesemente predeterminati).

Balza, anzitutto, agli occhi l'assoluta omogeneità di voti riportati dai candidati bocciati e, addirittura, l'identità di sequenza nei voti parziali espressi mediante i singoli descrittori delle griglie di valutazione; a titolo meramente esemplificativo:

- 1^ prova

"Pertinenza del contenuto alla traccia proposta"

Anastasi 3 / Abramo 3 / Frandina 3 / Pulvirenti 3;

"Completezza della conoscenza dimostrata"

Anastasi 2 / Abramo 2 / Frandina 2 / Pulvirenti 2;

"Approfondimento critico dei temi sviluppati"

Anastasi 2 / Abramo 2 / Frandina 2 / Pulvirenti 2;

“Coerenza delle argomentazioni”

Anastasi 2 / Abramo 2 / Frandina 2 / Pulvirenti 2;

“Originalità dello sviluppo argomentativo”

Anastasi 2 / Abramo 2 / Frandina 2 / Pulvirenti 2;

“Organicità dell’articolazione”

Anastasi 2 / Abramo 2 / Frandina 2 / Pulvirenti 2;

“Chiarezza formale del testo”

Anastasi 1 / Abramo 1 / Frandina 1 / Pulvirenti 1;

“Correttezza morfo-sintattica”

Anastasi 1 / Abramo 1 / Frandina 1 / Pulvirenti 1;

“Padronanza lessicale”

Anastasi 1 / Abramo 1 / Frandina 1 / Pulvirenti 1;

- 2^a prova

“Descrizione degli elementi dell’analisi del contesto”

Anastasi 2 / Abramo 2 / Frandina 2 / Pulvirenti 2;

“Individuazione dei bisogni”

Anastasi 2 / Abramo 2 / Frandina 2 / Pulvirenti 2;

“Descrizione degli obiettivi del progetto”

Anastasi 2 / Abramo 2 / Frandina 2 / Pulvirenti 2;

“Chiarezza del programma degli interventi”

Anastasi 2 / Abramo 2 / Frandina 2 / Pulvirenti 2;

“Coerenza nell’articolazione”

Anastasi 2 / Abramo 2 / Frandina 2 / Pulvirenti 2;

“Chiarezza del quadro normativo di riferimento”

Anastasi 2 / Abramo 2 / Frandina 2 / Pulvirenti 2;

“Individuazione dei criteri di verifica”

Anastasi 0 / Abramo 0 / Frandina 0 / Pulvirenti 0;

“Innovatività delle proposte di intervento”

Anastasi 0 / Abramo 0 / Frandina 0 / Pulvirenti 0;

“Innovatività delle proposte organizzative”

Anastasi 0 / Abramo 0 / Frandina 0 / Pulvirenti 0;

Come si vede, si tratta di schede assolutamente identiche, sia per voto finale che per sequenza di voti parziali!

Non solo.

Con specifico riguardo agli elaborati del ricorrente, emerge un assoluto e palese difetto di corrispondenza – tale da rilevare non nel senso dell'intromissione nella discrezionalità (seppur tecnica) della Commissione, ma quale ulteriore circostanza sintomatica del mancato espletamento di effettiva attività di valutazione – tra i suddetti giudizi e il contenuto degli elaborati medesimi.

In particolare, con riferimento alla prima prova scritta del prof. Anastasi – valutata dalla nuova Commissione esaminatrice con i mortificanti giudizi sopra riportati – si rileva che l'elaborato si sviluppava in ben 8 pagine. Come può, allora, la Commissione aver espresso il giudizio di “*non sufficiente*” riguardo ai criteri “*completezza della conoscenza dimostrata*” e “*approfondimento critico dei temi sviluppati*”?

Sempre in via esemplificativa, si valutano con la votazione di un solo punto le voci di cui al criterio 3 “*Chiarezza e correttezza della forma espressiva*”. Al riguardo, si sottolinea che il ricorrente, oltre ad essere un giornalista pubblicista, è autore di testi di linguistica e grammatica italiana (tra cui “*Abbecedario 2000: non solo ortografia: curiosità linguistiche d'oggi*” e “*L'abbicci del giornalista scolastico*”, come da allegati).

Come può, quindi, aver condotto la propria esposizione, nel predetto elaborato, in maniera appena adeguata?

Quanto alla seconda prova scritta (quella di tipo progettuale), l'elaborato si sviluppava in ben 10 pagine, articolate in: motivazione del progetto (pagg.1 e 2), puntualizzazione dell'ambito territoriale di realizzazione (pag. 3), descrizione del medesimo progetto (pagg. 5 e 6), integrazione con le politiche di sviluppo locale (pag.7), attività per l'inserimento lavorativo (pag. 8) e conclusioni (pagg. 9 e 10).

Risulta, quindi, palesemente ingiustificato il giudizio “*non sufficiente*” espresso dalla Commissione riguardo alla “*descrizione degli elementi dell'analisi del contesto*” e agli obiettivi del progetto.

E si potrebbe continuare analogamente sotto tutti i profili della valutazione.

Decisiva è, infine, riguardo alla fondatezza di quanto qui sostenuto, l'inverosimile discrasia tra le valutazioni della prima Commissione e quelle di cui alla recente ricorrenza – nonostante gli identici criteri di valutazione (si vedano in allegato) – sia

specificamente nei confronti dell'odierno ricorrente (con votazioni passate da 21 a 16 per il primo elaborato e da 21 a 12 per il secondo) che riguardo a tutti gli altri candidati bocciati: vedasi, ad esempio, il voto del secondo elaborato della candidata Spinello, come da scheda allegata, passato da 23 a 12!

Con uno scostamento tra le due valutazioni, come già illustrato, pari all'86,8%, a fronte di appena il 4,8% verificatosi in sede di prima ricorrezione ...

Sembra superfluo aggiungere alcunché.

CIRCA LE CONSEGUENZE GIURIDICHE SI CONFRONTI IL PRECEDENTE MOTIVO DI RICORSO.

*

3) ILLEGITTIMITA' DELLE DETERMINAZIONI DELL'USR SICILIA IN ORDINE ALLA QUANTIFICAZIONE DEI POSTI DA ATTRIBUIRE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DEL 2004 E ALLA PRECEDENZA A TAL FINE RICONOSCIUTA AI VINCITORI DEL SUCCESSIVO CONCORSO INDETTO CON DDG 13/7/2011: VIOLAZIONE ARTT.7 E 10 L.202/10 E ARTT.7 E 8 DM 2/11 – VIOLAZIONE DDG 13/7/2011 – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INIQUITA' E ILLOGICITA' – CONTRADDITTORIETA' TRA PIU' ATTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE.

Si è già detto di come, a pochi giorni dall'avvio della recente ricorrezione, l'USR Sicilia abbia emanato il decreto prot. MIURAOODIRSI.REG.UFF.11206 USC del 29/5/2013 con cui ha effettuato una ricostruzione dei posti di dirigente scolastico da coprire mediante il concorso di cui trattasi, concludendo per la disponibilità di soli 61 posti (più o meno pari, per fortunosa coincidenza ..., ai candidati che, poi, sarebbero rimasti in lizza dopo l'ultima tornata di correzioni).

Oltre alla rilevanza ai fini del dedotto – palese – sviamento di potere nell'attività valutativa della Commissione esaminatrice (in tutta evidenza influenzato dalla manifestata preoccupazione di far quadrare i conti tra candidati idonei e posti disponibili), il suddetto decreto è, in ogni caso, illegittimo con riferimento alle imminenti operazioni di nomina (in cui confida di rientrare l'odierno ricorrente, per mezzo della invocata riammissione giudiziale al concorso).

Anzitutto, del tutto incomprensibile e illogico è il riferimento che nel decreto in questione vien fatto, ai fini della determinazione dei posti da attribuire al concorso del 2004, alle sole disponibilità di sedi dirigenziali manifestatesi nei pregressi aa.ss. 2010/11 e 2011/12 – la cui esattezza rispetto a quanto riportato è, peraltro, tutta da verificare (non si capisce, ad esempio, come possa parlarsi di sovrannumero di

dirigenti nel 2011, allorché veniva contestualmente indetto il nuovo concorso del 13/7/11a 274 posti...) – anziché tenere in considerazione anche quelle attualmente disponibili (è proprio di questi giorni la richiesta al MEF, da parte dell'USR Sicilia, di autorizzazione all'assunzione ulteriori 181 posti di dirigente scolastico, oltre a quelle già programmate, come da allegata nota).

Vero è che la L.202/10 richiama le suddette annualità, ma ai precipui fini dell'accantonamento, a favore dei candidati di cui alla legge medesima, dei relativi posti vacanti: ciò che l'USR Sicilia riconosce di non aver fatto, colposamente, allorché riferisce di 89 unità presenti nel 2010/11, poi, asseritamente, volatilizzatesi nel 2011/12.

Tuttavia, la medesima legge 202, all'art.7 – così come il successivo DM 2/11, sempre all'art.7 – precisa allo stesso tempo che: ***“Le graduatorie ... compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione”***.

Assolutamente *contra legem* è, allora, l'interpretazione che pretenda di esaurire i posti disponibili per la procedura concorsuale in questione a quelli che avrebbero dovuto essere accantonati negli aa.ss. 2010/11 e 2011/12 (da considerarsi, piuttosto, quale soglia minima e garantita), privando, invece, di qualsiasi efficacia applicativa l'ulteriore previsione di vigenza delle graduatorie per i due anni successivi alla loro approvazione (ancora da effettuarsi) e, quindi, sugli ulteriori posti vacanti in tale ultimo arco temporale.

D'altronde, lo stesso USR Sicilia, nel citato decreto del 29/5/13, contraddicendo se stesso, passa, poi, a individuare i posti per le assunzioni dal concorso 2004 in base alle disponibilità attuali; tuttavia, inopinatamente quantificate *de residuo* rispetto alla prioritaria assunzione dei vincitori della procedura concorsuale del 13/7/11.

Il suddetto *modus procedendi* contrasta, anzitutto, con elementari criteri logici e di equità essendo evidente che la priorità di nomina non può che essere riconosciuta alla procedura di reclutamento di più antica indizione (per un analogo caso, sempre attinente a procedure concorsuali per dirigenti scolastici in Sicilia, vedasi la sentenza di codesto TAR Lazio – Sez.III bis n.4983/13).

Ma a deporre in senso esattamente contrario a quanto deliberato con il decreto impugnato è il tenore espresso della più volte citata legge 202 che, come si è visto, prevede l'efficacia delle graduatorie del rinnovato concorso del 2004 per un intero biennio dalla loro approvazione, subordinando le relative assunzioni soltanto ai

"candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248" (già da tempo integralmente assunti).

Non solo!

Addirittura, lo stesso bando di concorso del 13/7/2011, nell'allegato 1 relativo alla quantificazione dei posti, avvertiva a chiare lettere i candidati che: ***"Le nomine dei dirigenti scolastici, risultanti vincitori del concorso per la regione Sicilia, sono effettuate dopo le nomine dei candidati che superano la procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22.11.2004 annullata e poi rinnovata con Legge n. 202 del 3.12.2010".***

La chiarezza e univocità dei suddetti riferimenti normativi – nonostante tutto incredibilmente violati – rendono più che giustificato il dubbio che, in verità, i funzionari dell'amministrazione scolastica coinvolti nella vicenda in esame abbiano inteso concedersi una gestione quasi personalistica delle procedure di reclutamento per cui è causa, facendo e disfacendo riguardo a procedure, rigore valutativo e ripartizione dei posti; condotta di particolare gravità, sul piano della trasparenza e della legalità, in quanto i vari interventi oggi censurati sono stati adottati allorquando erano già identificati (e, quindi, in ipotesi, suscettibili di essere deliberatamente favoriti) tanto i 176 vincitori del concorso 2011 quanto i 51 candidati del 2004 già positivamente ricorretti, per la sicura sistemazione dei quali non rimaneva che procedere alla decimazione – senza tema di entrare in eclatante contrasto con l'originario esito favorevole delle prove – dell'ultima schiera di candidati rimasti in lizza, tra cui l'odierno ricorrente.

*

DOMANDA CAUTELARE

(con richiesta di provvedimento presidenziale

ex art. 56 Cod. Proc. Amm.)

Da quanto sin qui dedotto appare evidente il *fumus boni iuris* del ricorso.

Palese è anche il *periculum in mora* gravante sull'odierno ricorrente.

Sono già programmati per i giorni 29, 30 e 31 luglio i colloqui selettivi che rappresentano l'ultima fase della procedura concorsuale del 2004 (vedasi l'allegato calendario pubblicato dall'USR Sicilia) ed entro il mese di agosto dovranno essere effettuate le assunzioni su tutti i posti messi a concorso, con la prevista decorrenza 1/9/2013.

E', allora, evidente che qualsiasi tutela l'illustre TAR ritenga di dover accordare al ricorrente, in virtù degli esposti motivi di ricorso, non può che trovare applicazione entro il suddetto arco temporale.

Difatti, non può essere, anzitutto, contestata l'irrisarcibilità del danno, sotto il profilo della mancata maturazione di professionalità, che discenderebbe al ricorrente dal dover rinunciare alla presa di servizio sin dalla prevista decorrenza giuridica 1/9/13.

Allo stesso tempo, l'esperienza specifica del concorso per cui è causa (leggasi legge 202/10 e successivi atti applicativi) insegna che l'esito, pur favorevole, del giudizio successivamente alla definizione della procedura concorsuale e a posti già assegnati esporrebbe il ricorrente al più che concreto rischio (in quanto per le pregresse fasi già verificatosi) di vedersi opposti diritti quesiti dei candidati già assunti e provvedimenti di sanatoria in favore degli stessi; fino alla definitiva 'sparizione' dei posti disponibili, già ampiamente decurtati dall'USR Sicilia rispetto alle originarie previsioni del bando 2004.

Non solo.

La concessione al ricorrente della possibilità di proseguire nell'*iter* concorsuale – mediante l'ammissione, seppur con riserva, al colloquio selettivo finale (con il proposto accorgimento della nomina di una nuova Commissione, da parte e sotto la direzione di un Ufficio Scolastico Regionale diverso da quello della Sicilia) – rappresenterebbe una misura di salvaguardia per la stessa Amministrazione scolastica che, in caso di definitivo accoglimento nel merito del presente ricorso, eviterebbe una, poco edificante, '**rinnovazione della rinnovazione**'. D'altronde, si è ampiamente detto, al riguardo, del già avvenuto superamento delle prove scritte, delle successive (ripetute) determinazioni dell'Amministrazione scolastica circa la salvaguardia del relativo esito positivo e, da ultimo, della già avvenuta frequenza del corso di formazione (in virtù di provvedimento monocratico di codesto TAR Lazio, poi confermato in sede collegiale).

In tale senso è, peraltro, l'univoco orientamento della massima giurisprudenza amministrativa: ***"La concessione della misura cautelare (ammissione con riserva) ... si presenta ad un tempo misura idonea ad evitare il danno grave e irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali, a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura***

concorsuale" (ordinanza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.2 del 20 dicembre 1999); orientamento pienamente recepito da codesto illustre TAR Lazio – Sez.III bis che, anche in sede monocratica, ha fatto accorto e lungimirante uso del suddetto potere di ammissione con riserva alle prove concorsuali: ex multis, decreti presidenziali nn.4056/12; 4017/12; 3559/12; 3537/12; 3540/12; 3510/12; 3402/12; 3405/12; 3373/12; 3615/12; 3241/12; 2321/13; 2392/13; 2392/13; 2394/13; 2403/13; 2423/13; 2501/13; 2502/13; 2503/13; 2505/13; 2506/13; 2523/13.

In subordine, sempre al fine di evitare il consolidamento di posizioni soggettive e il venir meno dei posti disponibili, si chiede che venga disposta la sospensione delle prove concorsuali e delle conseguenti operazioni di nomina (anche per il concorso del 13/7/2011, in relazione a quanto esposto in seno al terzo motivo di ricorso), in attesa della definizione del presente giudizio e con l'adozione delle misure interinali ritenute più idonee in relazione ai vari motivi di ricorso oggi rassegnati (vedasi, specificamente, quanto proposto in calce a ciascun motivo di ricorso).

Poiché non risultano calendarizzate udienze collegiali entro il periodo sopra indicato (29, 30 e 31 luglio 2013), si è costretti a ricorrere alla pregiata attenzione del Presidente, cui, in relazione ai diversi motivi di ricorso, si chiede di adottare in via monocratica i suddetti provvedimenti urgenti (salva conferma alla prima Camera di Consiglio utile).

In relazione alla suddetta richiesta di decreto presidenziale, si rimane a disposizione, in qualsiasi momento, per un'eventuale convocazione personale, ai sensi dell'art. 56 C.P.A., che l' illustre Presidente dovesse ritenere necessaria.

*

Per quanto sopra ampiamente dedotto,

SI CHIEDE

che l'ill.mo T.A.R. Roma Voglia annullare gli atti oggi impugnati, previa sospensione dei medesimi e contestuale concessione della richieste misure cautelari.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari a €=325,00=, trattandosi di concorso pubblico.

Catania - Roma, 15/7/2013


Avv. Fabio Rossi
Avv. Marco Selvaggi

RELATA DI NOTIFICA


Io sottoscritto avv. Fabio Rossi, con studio in Catania Via Orto Limoni n.7/h, ai sensi della Legge 21/1/1994 n. 53 ed in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Catania il 27/9/2011, previa iscrizione ai nn. 168, 169 e 170 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI il sovraesteso ricorso al TAR Lazio a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE GENERALE** domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma, in via dei Portoghesi, 12 (C.A.P. 00186) ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76594581689-6 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale.



ABIO ROSSI
Via Orto Limoni, 7 P.
Tel. 095 482848
95125 CATANIA

- **COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA RINNOVAZIONE, AI SENSI DELLA L.202/10 E DEL D.M. 2/11, DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI IN SICILIA DI CUI AL DDG 22/11/2004** domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma, in via dei Portoghesi, 12 (C.A.P. 00186) ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76594581690-9 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale.



N. Raccomandata

76594581689-6

Posteitaliane N° 168
REG. CRON.

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO VIA DEL DORICOGHESI 12 VIA / PIAZZA N° CIV. 00136 ROMA C.A.P. COMUNE PROV.	
MITTENTE Avv. FABIO ROSSI Via Orto Limoni, 7 pal. H Tel. 095 432849 C.A.P. 95125 CATANIA COMUNE PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

17174 Sez. 6 Operaz. 0336
 Causale: AG 15/07/2013 13:36
 Peso gr.: 81 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55
 Serv. Agg.: AP
 Cod. AR: 766042059996
 Bollo
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76594581690-9

Posteitaliane N° 169
REG. CRON.

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO VIA DEL DORICOGHESI 12 VIA / PIAZZA N° CIV. 00136 ROMA C.A.P. COMUNE PROV.	
MITTENTE Avv. FABIO ROSSI Via Orto Limoni, 7 pal. H Tel. 095 432849 C.A.P. 95125 CATANIA COMUNE PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

17174 Sez. 6 Operaz. 0335
 Causale: AG 15/07/2013 13:35
 Peso gr.: 81 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766042059963
 Bollo
 (accettazione manuale)

TASSE

Avv. FABIO ROSSI
 Via Orto Limoni,
 Tel. 095 432849
 95125 CAT

- prof.ssa Natalia SCALISI residente a Corleone (PA) in via Carmine n.11 - 90034, ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76594581691-0 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale.



FABIO ROSCI
to Limoni, 7 P.
tel. 095 43284
95125 CATANIA

N. Raccomandata

76594581691-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04518) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PROF. SSA NATALIA SCALISI		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA VIA CARLINE		N° CIV. 11
	C.A.P. 90036	COMUNE CORLEONE	PROV. PA
MITTENTE	PROF. RINALDO NUNZIO ANASTASI, ASSISTITO DA:		
	MITTENTE		
	Via Orto Limoni, 7 pal. H		N° CIV.
	Tel. 095 432849		PROV.
C.A.P. 95125 CATANIA		COMUNE	
SERVIZI ACCESSORI RICHISTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Plaz. 17174 Sez. 6 Operaz. 0334
Causale: AG 15/07/2013 13:34
Peso gr.: 79 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 766042059985

TASSE

Avv. FABIO B
Via Orto Limoni,
Tel. 095 43
95125 CAT

Da Posta Certificata Legalmail
A fabio.rossi
Data martedì 16 luglio 2013 - 20:30

CONSEGNA: ricorso TAR Lazio prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI/ MIUR +2 (conc. dirig. scol. D.D.G. 22/11/2004)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/07/2013 alle ore 20:30:19 (+0200) il messaggio "*ricorso TAR Lazio prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI/ MIUR +2 (conc. dirig. scol. D.D.G. 22/11/2004)*" proveniente da "*fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it*" ed indirizzato a "*roma@mailcert.avvocaturastato.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio: *opec271.20130716203008.01401.04.1.15@pec.aruba.it*

Delivery receipt

The message "*ricorso TAR Lazio prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI/ MIUR +2 (conc. dirig. scol. D.D.G. 22/11/2004)*" sent by "*fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it*", on 2013-07-16 at 20:30:19 (+0200) and addressed to "*roma@mailcert.avvocaturastato.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID: *opec271.20130716203008.01401.04.1.15@pec.aruba.it*

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
postacert.eml (7905 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

